

partizione che il collegio dei professori avrà fatto dell'assegno annuo dato all'istituto.

Art. 141. Il ministro può procedere direttamente all'acquisto del materiale didattico e scientifico, facendone curare la spedizione all'istituto destinatario direttamente dal fornitore. In tal caso il preside invia al ministero, oltre i documenti inventariali, se si tratti di oggetto da inventariarsi, una dichiarazione dalla quale risulti che la fornitura fu conforme all'ordinazione.

Art. 142. — Negli istituti per i quali l'obbligo di provvedere al materiale didattico e scientifico è a carico di enti locali, il preside fa le richieste in modo che questi possano determinare tempestivamente ogni anno la somma da stanziare all'uopo nella parte ordinaria del proprio bilancio.

La ripartizione della somma così ottenuta è fatta dal collegio dei professori.

Art. 143. — Il preside tiene in ordine la registrazione e la contabilità di tutte le spese e ne rende conto al ministro entro il 30 giugno, per le somme da questo concesse, e alla provincia o al comune, per le somme concesse da questi enti, entro il 31 dicembre.

CAPO XV.

Disposizione finale.

Art. 144. — Sono abrogati i Regi decreti 3 febbraio 1901, n. 31, 21 giugno 1885, n. 3413 e 3 dicembre 1896, n. 592, le modificazioni ad essi apportate con successivi decreti e ogni altra disposizione contraria al presente regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1923.

Vittorio Emanuele.

MUSSOLINI - GENTILE - DE STEFANI

Visto, Il guardasigilli: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1924.

Atti del Governo, registro 225, foglio 139. — GRANATA

Regio Decreto 27 novembre 1924, n. 2387.

Regolamento sullo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi istituti medi d'istruzione.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 Aprile 1925, n. 84)

Vittorio Emanuele

Per grazia di Dio e per volontà della nazione

Re D'Italia

Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1913, n. 1054, relativo all'ordinamento dell'istruzione media e dei convitti nazionali;

Veduto il Nostro decreto 11 novembre 1913, n. 1395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Veduto il Nostro decreto 30 dicembre 1913, n. 2960, sullo stato degli impiegati civili;

Considerata la necessità di un regolamento in esecuzione dei suddetti decreti per ciò che riguarda lo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei regi istituti medi d'istruzione;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Nomina dei professori - Passaggi di ruolo -
Periodo di prova.

Art. 1. — Le nomine e i passaggi di ruolo dei professori nei regi istituti medi d'istruzione, per effetto dei concorsi così generali come speciali, decorrono dal 1° ottobre successivo alla data del decreto ministeriale che rende esecutiva la graduatoria, ed eventualmente dal 1° ottobre degli anni successivi, in relazione al numero delle cattedre disponibili in tali date. (1)

(1) Per i passaggi di Ruolo vedi anche gli art. 5, 16, 17, 18, 21, 22, 64, 121 di questo R. D. nonché Boll. Uff. n. 19, 1925, pag. 970.

Tabella dei gruppi di cattedre entro i quali sono ammessi i passaggi di ruolo:

I. GRUPPO

Scuola complementare: Lingua Italiana, Storia e Geografia.
Istituto tecnico: (Corso Inf.): Lingua Ital. e Latina, Storia e Geog.
Istituto magistrale (Corso Inf.): Lingua Ital. e Latina; Storia e Geog.
N. B. - Il professore di Scuola Complementare è ammesso a questo passaggio nel caso che sia laureato.

II. GRUPPO

Ginnasio: Lingua Ital. e Latina; Storia e Geografia.
Istituto tecnico: (Corso Inferiore) Lingua Ital. e Latina, Storia e Geog.
Istituto magistrale: (Corso Inf.) Lingua Ital. e Latina; Storia e Geog.

Art. 2. — Il vincitore ha diritto ad una sola offerta di nomina o passaggio di ruolo.

Gli effetti dei concorsi tanto generali quanto speciali si esauriscono quando tutti i vincitori hanno ricevuta l'offerta.

III. GRUPPO

Istituto tecnico: (Corso Superiore) Lettere Italiane e Storia.
Istituto Magistrale: (Corso Superiore) Lingua e Lettere Ital. e Storia.

IV. GRUPPO

Liceo: Lettere Italiane e Latine.
Liceo scientifico: Lettere Italiane e Latine.
Liceo femminile: Lingua e letteratura italiana e latina.
Istituto magistrale: (corso sup.): Lingua e lettere latine e storia.

V. GRUPPO

Scuola complen.: Matematica, scienze naturali e computisteria.
Ginnasio isolato: Matematica.
Istituto tecnico: (corso inf.): Matematica.

VI. GRUPPO

Liceo: Matematica e fisica.
Istituto tecnico: Matematica e fisica.
Liceo scientifico: Matematica e fisica.
Istituto magistrale: Matematica e fisica.

VII. GRUPPO

Liceo: Scienze naturali, chimica e geografia.
Istituto tecnico (corso sup.): Scienze naturali e geografia.
Istituto magistrale: Scienze naturali, geografia e igiene.
Liceo scientifico: Scienze naturali, chimica e geografia.

VIII. GRUPPO

Liceo: Filosofia, storia ed economia politica.
Istituto magistrale: Filosofia e pedagogia.

Tuttavia il professore di ruolo, che abbia partecipato, come tale, a un concorso speciale e sia compreso tra i vincitori, ha facoltà, quando riceve l'offerta, di riservarsi l'uso del diritto che gli deriva da tale sua condizione, finchè resti in servizio come professore di ruolo. Questa riserva s'intende fatta se egli non accetti l'offerta nei modi indicati nell'art. 5.

La disposizione di cui al precedente comma si esten-

Liceo scientifico: Storia, filosofia ed economia politica.
Liceo fem.: Storia e geografia, filosofia, diritto ed economia politica.

IX. GRUPPO

Scuola complementare: Lingua straniera.
Ginnasio: Lingua straniera.
Istituto tecnico: Lingua straniera.
Istituto magistrale: Lingua straniera.
Liceo scientifico: Lingua e letteratura straniera.
Liceo fem.: Lingua straniera.

N. B. — I passaggi sono ammessi solo per la stessa lingua professata attualmente dal richiedente.

X. GRUPPO

Scuola complementare: Disegno.
Istituto tecnico: Disegno.
Istituto magistrale: Disegno.
Liceo scientifico: Disegno.
Liceo femminile: Disegno.

XI. GRUPPO

Istituto tecnico: Istituzioni di diritto.
Istituto tecnico: Economia politica, scienza finanziaria e statistica.

XII. GRUPPO

Istituto tecnico: Costruzioni e disegno di costruzioni.
Istituto tecnico: Topografia e disegno topografico.

de in favore degli attuali professori di ruolo che parteciparono in tale loro qualità a concorsi speciali banditi dopo la legge 8 aprile 1906, n. 141, e rifiutarono la destinazione a sede primaria o non ebbero l'offerta di tale destinazione.

Art. 3. — In conseguenza delle disposizioni contenute negli ultimi commi del precedente articolo, il ministro prima di bandire successivi concorsi speciali, notifica, con avviso pubblicato sul *Bollettino ufficiale* le sedi che intende mettere a concorso, invitando i vincitori dei precedenti concorsi speciali, i quali si trovino nelle predette condizioni, a dichiarare se accettino la destinazione in una delle sedi primarie pubblicate.

Art. 4. — Il vincitore di concorso speciale può, al momento dell'offerta, ottenere la destinazione in una sede secondaria, semprechè questa sia vacante o non debba essere assegnata a un vincitore di concorso generale in attesa di nomina.

Il vincitore di concorso speciale che abbia ottenuto, nel modo predetto, la destinazione in sede secondaria può conseguire in seguito la destinazione in sede primaria, senza dover superare un nuovo concorso speciale. (1)

Art. 5. — L'accettazione della nomina o del passaggio di ruolo non può essere in nessun modo condizionata.

Salvo quanto è disposto nell'art. 2, comma 3° il vincitore che dichiara di rifiutare la nomina o il passag-

(1) Ultima disposizione è quella contenuta in questo 2° comma e ripetuta poi nel successivo art. 90. Permette a chi si era accontentato o aveva dovuto accontentarsi di una sede secondaria, il ritorno alla sede primaria, senza dover superare un nuovo concorso speciale, e contrariamente a quanto in modo tassativo prescriveva l'art. 22 del Reg. 27 Settembre 1923 n. 2319 ora abrogato.

gio di ruolo, che subordini la sua accettazione a una qualsiasi condizione; che non risponda entro il termine fissatogli dall'amministrazione o che infine risulti irreperibile, decade senz'altro dagli effetti del concorso.

Decade altresì dagli effetti del concorso speciale, nei casi previsti dagli articoli 2, comma 3° e 4° e 3, il professore di ruolo che abbia accettato la destinazione in sede primaria ed in seguito vi rinunci.

Art. 6. — Quando il concorso comprenda, a norma del regolamento 1 settembre 1924, n. 1533, cattedre appartenenti a diverse categorie d'istituti, tanto se questi siano dello stesso grado quanto se siano di grado diverso, i vincitori sono destinati alle diverse categorie d'istituti, secondo l'ordine della graduatoria, tenendo conto della scelta che essi abbiano fatto nella domanda di ammissione al concorso o in momento successivo.

Si fa luogo a destinazione d'ufficio per quei vincitori che non abbiano fatta la suddetta designazione o abbiano designato una categoria d'istituti che non possa essere loro assegnata a termini della precedente disposizione.

Art. 7. — L'assegnazione della sede viene fatta d'ufficio, all'atto stesso in cui si offre la nomina o il passaggio di ruolo. (1)

(1) — In questo e nei seguenti art. 8, 9, 10 sono contenute le norme per il rifiuto, il momento dell'accettazione, per le condizioni di famiglia e le esigenze che possono determinare la richiesta di una sede a preferenza di un'altra.

I professori debbono trovarsi in sede, salvo ragioni speciali, non più tardi del 29 settembre, art. 39 R. D. 30 aprile 1924 n. 965.

Debbono risiedere nel comune ove ha sede l'ufficio. Vedi: *ivi*, art. 42; Concessione del Preside di anno in anno per risiedere fuori. Art. 42, *ivi*.

Il vincitore che ha interesse, a causa delle sue condizioni di famiglia, di ottenere una determinata sede, deve farne richiesta, corredando la domanda di opportuni attestati.

Il Preside ha obbligo di risiedere nel Comune ove ha sede l'Istituto, Art. 16 R. D. 30 aprile 1924, suddetto.

Per il passaggio da istituto ad istituto nella stessa sede, od a sede diversa, vedi: *Trasferimenti*.

L'assegnazione della sede vien fatta d'ufficio all'atto della nomina. Vedi gli art. 1 e sgg. del Capo I di questo R. D. Il vincitore ha diritto ad una sola offerta di nomina, e l'accettazione non può essere in alcun modo condizionata. Il vincitore di sede primaria ha facoltà, quando riceva l'offerta, di riservarsi l'uso del diritto che gli deriva da tale sua condizione, finchè resti in servizio come professore di ruolo. Questa riserva si intende fatta se egli non accetta l'offerta nei modi di legge.

Il vincitore di sede primaria che abbia accettato una sede secondaria può conseguire in seguito la destinazione alla sede primaria senza superare un nuovo concorso speciale. Con questa disposizione il Ministero ha giustamente invocato quella dell'art. 22 del R. D. 27 settembre 1923, n. 2319, che obbligava in questo caso i professori a superare un nuovo Concorso Speciale.

Chi rifiuta la nomina, o l'accetti condizionatamente, oppure non risponda entro il termine fissatogli o risulti irreperibile, si intende decaduto senz'altro dagli effetti del Concorso. Decade altresì dagli effetti il vincitore di sede primaria il quale abbia accettato la destinazione avuta ed in seguito vi rinunci.

Il vincitore che ha interesse ad ottenere una determinata sede, deve farne richiesta, corredando la domanda degli opportuni certificati. Si tien conto specialmente:

1. Del coniuge che desidera ricongiungersi con l'altro coniuge.
2. Del vincitore coniugato quando l'altro non potrebbe per seri motivi seguirlo in sede diversa.
3. Del mantenimento di persone di famiglia inabili che non potrebbero allontanarsi da una determinata sede.
4. Della educazione ed istruzione dei figli per i quali occorra una determinata sede di studi.

Si tiene conto in particolar modo delle seguenti esigenze di famiglia; vincitore coniugato, quando l'altro coniuge non potrebbe, per seri motivi, seguirlo in diversa sede; o quando desideri di ricongiungersi con l'altro coniuge che risieda altrove per ragioni d'ufficio; di professione, o per altro serio motivo; mantenimento di persone di famiglia inabili che non possano allontanarsi da una determinata sede; educazione ed istruzione dei figli per i quali occorra una determinata sede di studi; donna nubile che desideri convivere con la propria famiglia; apprezzabili interessi economici di famiglia.

In ogni caso l'accoglimento della domanda è subordinato alle necessità del servizio.

Art. 8. — Coloro che abbiano il diritto all'assunzione nei ruoli dei professori dei regi istituti medi d'istruzione ed essendo compresi in base al R. Decreto 12 luglio 1923, n. 1491, nella prima categoria dei mutilati

5. Della donna nubile che desidera convivere nella propria famiglia.
6. Di apprezzabili interessi economici di famiglia.

In ogni caso però l'accoglimento della domanda è subordinato alle necessità del servizio.

I Mutilati ed Invalidi compresi nella I Categoria hanno diritto alla sede primaria, ma debbono unire alla domanda i documenti attestanti il possesso dei requisiti voluti. Vedi ivi, art. 8.

Il rifiuto della sede assegnata equivale a rifiuto della nomina. L'accettazione condizionata della sede equivale anch'essa a rifiuto. Ivi, art. 9
Le assegnazioni provvisorie di sede sono vietate. Ivi, art. 10.

I professori straordinari ed ordinari provenienti da sede primaria hanno diritto, al momento del ritorno o della restituzione d'ufficio all'antico ruolo di ritenere una sede primaria. Se nessuna di queste sedi sia al momento disponibile, sono destinati ad una sede secondaria conservando per altro il diritto alla destinazione in sede primaria. Vedi seguente art. 28.

ed invalidi a causa della guerra o essendo insigniti di tre medaglie d'argento al valor militare od avendo conseguito quattro ricompense al valor militare (comprese le promozioni per merito di guerra) fra cui almeno due medaglie d'argento, aspirino alla destinazione in sede primaria, ai sensi del R. D. 27 settembre 1923 n. 2218 debbono unire alla domanda i documenti che attestino il possesso dei suddetti requisiti. (1)

(1) Ecco anzitutto il testo preciso dei due art. comprendenti il R. D. 27 Settembre 1923, n. 2218:

Art. 1. Gli insegnanti medi e coloro che abbiano o conseguiranno il diritto all'assunzione nei ruoli degli insegnanti medi, i quali siano compresi, per il R. D. 12 Luglio 1923, n. 1491, nella prima categoria dei mutilati ed invalidi a causa della guerra, o siano insigniti di tre medaglie d'argento al valor militare (comprese le promozioni per merito di guerra) fra cui almeno due medaglie d'argento, sono considerati per tutti gli effetti di legge, vincitori di concorso speciale per i gradi e gli ordini di scuole ai quali appartengono o per i quali conseguiranno il diritto alla nomina quali insegnanti di ruolo.

Agli insegnanti predetti spetta il diritto di precedenza nella scelta delle sedi.

Art. 110. Le disposizioni degli art. 50 e 51 del R. D. 30 Settembre 1922 n. 1290; dell'art. unico, capoverso del R. D. 6 Maggio 1923, n. 1039 e dell'art. 30 del R. D. 26 Giugno 1923, n. 1413, concernenti il diritto alla nomina in ruolo nelle scuole medie riconosciuto a militari o assimilati ex combattenti, sono estese alle vedove dei militari o assimilati morti in reparti combattenti nella guerra 1915-1918 o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi.

Ed ecco ora la Tabella A annessa al R. D. 12 Luglio 1923, n. 1491, costituente la prima categoria di mutilati ed invalidi di guerra. (Art. 13 primo comma. Gazz. Uff. del 23 Luglio 1923 n. 172.)

PRIMA CATEGORIA

1. La perdita dei quattro arti, fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

Art. 9. — Il rifiuto della sede assegnata equivale a rifiuto della nomina ed importa gli stessi effetti di cui all'art. 5. Nemmeno l'accettazione della sede può essere in alcun modo condizionata.

2. La perdita di tre arti e quella totale delle due mani e di un piede insieme.
3. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, che abbiano prodotto cecità bilaterale, assoluta e permanente.
4. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi con tale riduzione dell'acutezza visiva da permettere appena il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino.
5. La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita totale delle due mani.
6. Le alterazioni delle facoltà mentali, permanenti, insanabili e gravi al punto da rendere l'individuo totalmente incapace a qualsiasi lavoro proficuo o pericoloso a se e agli altri.
7. Le lesioni del sistema nervoso (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare o isolatamente o nel loro complesso, profondi e irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica e sociale.
8. La perdita di ambo gli arti inferiori (disarticolazione o amputazione delle cosce).
9. La perdita di due arti superiore ed inferiore dello stesso lato. (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).
10. La perdita di un arto superiore e di uno inferiore non dello stesso lato. (Disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).
11. La perdita totale di una mano e due piedi.
12. La perdita totale di una mano e di un piede.
13. La perdita totale di tutte le dita delle due mani; ovvero la perdita totale dei due pollici e di altre sette o sei dita.
14. La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani.
15. La perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due dell'altra mano.
16. La perdita totale di ambo i piedi.
17. Le cachexie ed il marasma dimostratisi ribelli a cura.

Art. 10. — Sono vietate le assegnazioni provvisorie di sede.

Art. 11. — Gli aiuti ed assistenti delle università e degli istituti superiori che aspirino alla assunzione in ruolo nei regi istituti medi di istruzione a mente degli articoli 64 del Regio D. 30 settembre 1923, n. 2102; 105 del R. D. 6 aprile 1924, n. 674 e del regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, (1) debbono presentare domanda al Ministero della pubblica istruzione non più tardi del 31 luglio, corredata dei seguenti documenti:

18. Le alterazioni polmonari ed extra-polmonari di natura tubercolare e tutte le altre infermità e lesioni organiche e funzionali permanenti e gravi al punto da determinare un'assoluta incapacità a proficuo lavoro.

Aggiungi che un R. D. L. in data 3 Gennaio 1926 n. 48 contiene « Norme a favore del personale combattente, appartenente alle amministrazioni dello Stato ». Ma l'art. 8 di tale R. D. L. ha prescritto il perentorio termine di due mesi dalla data di pubblicazione, perchè gli interessati possano valersi delle disposizioni ivi sancite per i passaggi in categoria superiore e le sistemazioni di ruolo. Ora il R. D. L. fu pubblicato il 19 Gennaio 1926 ed il termine predetto è spirato col 19 Marzo successivo. V. anche Boll. Off. P. I. 1926, n. 4 pag. 181.

(1) Ecco il testo dell'art. 64 del R. D. 30 Settembre 1923 n. 2102; (Gazz. Off. 11 Ottobre 1923 n. 239).

« Gli aiuti e assistenti sono scelti per concorso per esame tra laureati o diplomati, secondo le modalità che saranno stabilite dal Regolamento Generale universitario; sono nominati dal Consiglio di Amministrazione per un anno scolastico e possono essere confermati di anno in anno su proposta del professore ufficiale della materia.

« I parenti ed affini del professore ufficiale, fino al quarto grado incluso, non possono essere nominati aiuti o assistenti.

« Dopo cinque anni almeno di continuato e lodevole servizio possono essere assunti nei ruoli dei professori degli istituti medi di istruzione di primo e di secondo grado, anche in sedi di primaria importanza.

a) bando di concorso, relazione della commissione esaminatrice e deliberazione di prima nomina del consiglio d'amministrazione della università o istituto superiore; il tutto in conformità dell'art. 105 del R. D. 6 aprile 1924, n. 674;

sempre che all'atto della cessazione dall'ufficio siano disponibili posti di ruolo negli istituti stessi.

«L'assunzione ha luogo con grado di ordinario e per l'insegnamento di materie o gruppi di materie che a giudizio della Giunta del Consiglio Superiore, siano corrispondenti a quelle che formano oggetto delle cattedre cui gli interessati erano addetti in qualità di aiuti o di assistenti.

«Coloro che sono stati assunti in virtù del comma precedente, possono chiedere il riconoscimento di non più di cinque anni di servizio quali aiuti o assistenti, ai fini del conseguimento del diritto a pensione, ed in tal caso vengono sottoposti ad una ritenuta straordinaria pari a quella stabilita dall'art. 1. del R. D. Legge 23 Ottobre 1919 1970, n. 1144. [Tale ritenuta è del 6 per cento] commisurata allo stipendio di cui sono stati provvisti all'atto della assunzione nei ruoli dei professori degli istituti medi di istruzione, per tanti anni quanti sono quelli riconosciuti.

«Ove invece le Università e gli Istituti Superiori donde provengono, abbiano per tali categorie di personale ordinamenti propri sulle pensioni, tutti gli anni di servizio quali aiuti o assistenti sono interamente computati agli effetti della pensione e gli oneri relativi vengono ripartiti fra Stato e Università o Istituti Superiori in conformità di quanto dispone l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sulle pensioni approvato con R. D. 21 Febbraio 1895 n. 70 [v. in Parte IV].

Ed ecco anche il testo dell'art. 105 del R. D. 6 Aprile 1924, n. 674, pubblicato nella Gazz. Uff. 21 Maggio 1924 n. 420.

«I concorsi per l'ufficio di aiuto e di assistente sono banditi dal Rettore dell'Università o dal Direttore dell'Istituto Superiore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione; il bando deve essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione almeno 30 giorni prima della scadenza del termine. Durante la vacanza e fino allo espletamento del concorso, l'ufficio di aiuto e di assistente può essere coperto a titolo di provvisorio incarico.

b) deliberazioni successive di conferma da parte del consiglio di amministrazione a mente dell'articolo 64 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

c) un certificato del rettore dell'università o del direttore dell'istituto superiore attestante la continuità e la qualità del servizio prestato dall'istante quale aiuto o assistente; rimanendo in ogni caso salva la facoltà del ministero di integrare il detto certificato con le informazioni avute sul conto dell'istante durante la sua carriera di aiuto o di assistente;

d) diploma di abilitazione (in originale o in copia autentica) che l'istante possenga in virtù delle disposizioni vigenti anteriormente al R. D. 31 dicembre 1923, n. 2909, (quando esso conservi validità di titolo abilitante secondo le prescrizioni del regolamento 4 settembre 1924, n. 1533), o che abbia ottenuto a sensi dello stesso regolamento; con facoltà di sostituire, in questo

«L'esame può consistere in prove scritte, orali o pratiche, secondo la natura della materia che forma oggetto della cattedra e delle particolari esigenze del servizio di aiuto od assistente. Il Consiglio della Facoltà o Scuola, udito il professore ufficiale della materia, determina caso per caso le modalità dell'esame, che vengono indicate nel Bando di Concorso.

«La Commissione giudicatrice è nominata dal rettore o direttore ed è composta del professore ufficiale della materia e di altri due professori ufficiali appartenenti alla facoltà o scuola. Non possono far parte della Commissione membri che siano fra loro, o con alcuni dei concorrenti, parenti od affini fino al 4° grado incluso.

«La Commissione con motivata relazione propone tre idonei senza graduarli. Il Consiglio di Amministrazione su proposta del professore ufficiale della materia, delibera la nomina di uno dei dichiarati idonei. I parenti od affini del professore ufficiale fino al 4. grado incluso, non possono essere nominati aiuti od assistenti presso la cattedra stessa.

secondo caso, il detto documento con un certificato del provveditore agli studi che attesti l'iscrizione dell'istante nell'albo degli abilitati all'esercizio professionale costituito nella propria circoscrizione.

Art. 12. — Per ciò che riguarda i termini, l'assegnazione della sede, l'accettazione, la rinuncia sono applicabili alle nomine degli aiuti e assistenti di cui al precedente articolo le stesse norme che valgono per le nomine dei vincitori di concorsi speciali.

Art. 13. — Le disposizioni dei precedenti articoli riguardanti l'assunzione in ruolo degli aiuti ed assistenti retribuiti delle università e istituti superiori non sono applicabili agli aiuti ed assistenti volontari di cui all'art. 106 del R. D. 6 aprile 1924, n. 674. (1)

Art. 14. — I professori straordinari al momento dell'immissione in servizio e i professori ordinari, appena ottenuta la nomina stabile, debbono, sotto pena di decadenza, prestare rispettivamente la promessa e il giuramento di cui agli art. 5 e 6 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2960. (2)

(1) Ecco il testo dell'art. 106 del R. D. 6 Aprile 1924 n. 674:
« Oltre gli aiuti e gli assistenti retribuiti, di cui all'art. 62 del D. D. 30 Settembre 1923, n. 2102 possono essere nominati aiuti e assistenti volontari tra laureati e diplomati, esclusi i parenti ed affini del prof. Ufficiale, nei limiti stabiliti dall'ultimo comma del presente articolo. Le nomine sono disposte dal rettore o direttore su designazione del professore ufficiale.

La facoltà o scuola determina il numero massimo di aiuti o assistenti volontari che possono essere adetti a ciascuna cattedra.

(2) Vedi la formula della Premessa Solenne e del Giuramento agli art. 5 e 6 del R. D. 30 Dicembre 1923 n. 2960 nella III Parte di questa Raccolta. Come risulta dal Massimario Generale delle Tasse di Bollo, Vol. V. (Risoluzione riportata al n. 564) e dalle istruzioni con-

Art. 15. — La dispensa dal servizio, a causa di prova non favorevole del professore straordinario (salvo quanto è prescritto nell'articolo seguente, comma 2 per il professore che provenga da altro ruolo) viene disposta dal ministro e può aver luogo in qualunque momento, anche durante il corso dell'anno scolastico.

Art. 16. — Il professore straordinario che passa ad altro ruolo ottiene lo stipendio del nuovo ruolo e continua il periodo triennale di prova iniziato nell'antico ruolo.

Se la prova nel nuovo ruolo riesca sfavorevole, il professore è restituito, con assegnazione ad una delle sedi disponibili, al ruolo di provenienza, nel quale riprende la prova, come se il passaggio non fosse avvenuto.

Art. 17. — La restituzione al ruolo di provenienza, di cui al precedente articolo, può essere disposta anche prima che si compia il periodo triennale di prova nel modo previsto dal 1° comma dello stesso articolo.

Art. 18. — Il professore ordinario che passa ad altro ruolo ottiene lo stipendio di ordinario del nuovo ruolo

tenute nella Normale n. 22 del Boll. Uff. della Direzione Generale del Demanio e Tasse per l'anno 1915 i verbali di giuramento degli impiegati dello Stato, delle Province e dei Comuni, sono soggetti alle tasse di bollo di cui all'art. 4 della Tariffa A annessa alla Legge sul Bollo 20 Dicembre 1923, n. 3268. Si ritiene infatti che tali atti, più che nell'interesse pubblico, vengono redatti nell'interesse dei funzionari, i quali nell'adempimento di tale formalità, non potrebbero esercitare le funzioni ad essi affidate. Oltre la carta da bollo per il verbale di giuramento da tenersi in ufficio è di L. 3; quella per la copia autentica, è di L. 4 per il primo foglio e di L. 3 per gli altri fogli che occorressero; e di L. 6 qualora la copia si dovesse esibire in forma esecutiva, il che certo non potrà accadere se non in via eccezionale.

o secondo le norme stabilite dagli articoli 5 e 94 del R. D. 11 novembre 1923, n. 2395. (1)

(1) Quest'art. sostitui nell'attuale nuovo regolamento l'art. 28 del R. D. 27 Settembre 1923 n. 2319, oggi abrogato e che era così concepito:

« L'insegnante ordinario che passa ad altro ruolo ottiene lo stipendio di ordinario del nuovo ruolo corrispondente alla propria anzianità, computata dal giorno della sua prima promozione ad ordinario. Non si computano nel nuovo ruolo le abbreviazioni che abbia ottenuto per merito distinto, nel ruolo di provenienza. »

A parte la perdita di tali abbreviazioni, che l'art. 20 del nuovo attuale Reg. ha cancellato, (Vedi art. 20 successivo) la dizione dell'art. 28 era chiarissima nel senso di mantenere nei passaggi di ruolo l'anzianità conseguita nel ruolo di provenienza.

La lettera dell'attuale art. 18, e diciamo la lettera perchè uguale non può essere lo spirito, tace completamente a questo riguardo; onde la Corte dei Conti stabilì la seguente massima interpretativa:

« L'impiegato che passa da un grado inferiore ad un superiore ha solo diritto allo stipendio iniziale del grado superiore. »

Gravissime furono le conseguenze di una tale interpretazione sia dal punto di vista economico che morale. Nessun interesse avevano più i professori a presentarsi agli esami di concorso per il passaggio al ruolo superiore, quando ciò, nelle migliore delle ipotesi si risolveva per loro in un danno effettivo e nella carriera e nello stipendio. A tutto questo si aggiunsero ancora certe incongruenze verificatesi nella applicazione dei nuovi aumenti di stipendio in virtù del R. D. L. 29 Novembre 1925 n. 2220, e a proposito delle quali rimandiamo i nostri lettori alla Parte IV di questa Raccolta; onde tale stato di cose fu evidentemente peggiorato.

Ma un esame più serenamente obiettivo delle disposizioni che regolano questi passaggi, un esame che sia ispirato più allo spirito che alla semplice lettera della legge, deve condurci ad una interpretazione ben diversa e osiamo dire anche più consona alle intenzioni del legislatore, il quale certo non volle non favorire questi passaggi, indice di un'attività spesa anche a beneficio della Scuola. A nostro avviso gli art. 4 e 94 del R. D. 11 Novembre 1923 n. 2395 debbono mettersi in relazione con l'art. 14 dello stesso R. D. e poi ancora con l'art. 6 del

Art. 19. — Il ritorno, per domanda, al ruolo di provenienza, previsto dall'art. 5 del R. decreto - legge 16 novembre 1921, n. 1545, non è ammesso durante il periodo di prova, sia del professore straordinario sia dell'ordinario, quando il ministro ritenga di dover far luogo alla restituzione d'ufficio per prova sfavorevole. (1)

R. D. 6 Maggio 1923 n. 1054, che è secondo noi, l'art. base, da cui occorre prendere le mosse, non perdendo mai di vista che quell'articolo costituisce la disposizione di Legge, e gli altri successivi non costituiscono se non le disposizioni regolamentari, sancite per la sua applicazione. Ora l'art. 14 del R. D. 11 Nov. 1923, che regola le promozioni nei ruoli, per quanto riguarda i Presidi ed i Professori delle Scuole Medie, ci rimanda « ai rispettivi ordinamenti speciali, salve le norme di cui al Capo III ecc. » il quale Capo III determina i periodi di permanenza nei gradi della carriera e non modifica punto le norme speciali dell'ordinamento scolastico. Queste norme sono stabilite, per quanto riguarda il punto in questione dall'art. 6 della Legge Gentile sovraricordata, e particolarmente dai due ultimi comma:

« Il professore straordinario che per effetto di concorso passi da istituti di primo a istituto di 2. grado, o da un istituto ad un altro di tipo diverso dello stesso grado, o da insegnamento all'altro dello stesso istituto o dal corso inferiore del ginnasio a quello superiore del ginnasio stesso, completa nel nuovo istituto o nel nuovo insegnamento: o nel Corso superiore del ginnasio il periodo triennale di prova.

« Il professore ordinario, nei casi contemplati dal precedente comma, conserva titolo di ordinario, e agli effetti dello stipendio la propria anzianità; ma il suo passaggio diventa definitivo dopo un anno di prova. »

Il principio quindi del mantenimento e della conservazione a proprio favore dell'anzianità conseguita anteriormente al passaggio di ruolo è sancito nella Legge fondamentale della Riforma, e a parte che nessuna disposizione regolamentare avrebbe potuto abolirlo, esso non fu mai espressamente abrogato.

(1) Vedi il R. D. L. 16 Novembre 1922 n. 1545 in Parte I di questa Raccolta a pag. 9

Per la restituzione al ruolo di provenienza vedi il precedente art. 17 e gli art. 20, 21, 65, 121, 150, del presente R. D.

Art. 20 — Il professore ordinario che è restituito al ruolo di provenienza per prova sfavorevole fatta nel nuovo ruolo; assegnato ad una delle sedi disponibili nell'antico ruolo e gli è attribuito lo stipendio che vi avrebbe conseguito se non ne fosse uscito. (1)

Art. 21. — I professori straordinari ed ordinari provenienti da sede primaria hanno diritto, al momento del ritorno o della restituzione di ufficio all'antico ruolo, di riottenere una sede primaria. Se nessuna di queste sedi sia in tal momento disponibile, sono destinati a una sede secondaria, conservando, peraltro, il diritto alla destinazione in sede primaria.

Art. 22. — La durata del servizio effettivamente prestato sia dal professore ordinario passato ad altro ruolo, sia dallo straordinario, deve, agli effetti della prova, non essere inferiore a sette mesi per ogni anno scolastico.

Quando le interruzioni, compresi i congedi, riducano la prestazione di servizio ad una durata inferiore a sette mesi in un anno scolastico, la scadenza del periodo di prova è prorogata di un anno. (2)

(1) Il Professore non perde più in questa restituzione al ruolo di provenienza le abbreviazioni conseguite per merito distinto; ciò che gli avveniva invece col vecchio regolamento. Vedi in Nota art. 18 l'art. 28 del R. D. 27 Settembre 1923 n. 2319.

(2) Quest'art. riduce notevolmente a favore del professore le interruzioni di servizio, durante il periodo di prova.

L'art. 3 della Legge 8 Aprile 1906 n. 142 aveva un comma così concepito:

«Prima del cominciare dell'anno scolastico, in base alle ispezioni delle autorità scolastiche locali, con Decreto Reale, saranno assunti definitivamente in servizio col grado di ordinari tutti gli insegnanti straordinari, che durante i tre anni precedenti, computandosi come anno compiuto la frazione di anno non inferiore a nove mesi, abbiano impartito l'insegnamento, senza interruzione e lodevolmente.»

Art. 23. — Ogni anno, entro il 15 maggio, ciascun preside invia al provveditore agli studi, speciali relazioni sul conto di ognuno dei dipendenti professori straordinari e ordinari in prova per definitivo passaggio di ruolo.

Il provveditore aggiunge a tali relazioni le proprie osservazioni e le trasmette al ministero; ma quando ritenga di non poter consentire nelle conclusioni del preside deve richiedere il parere della giunta dell'istruzione media e trasmettere al Ministero anche copia di questo insieme con gli altri atti.

Art. 24. — Oltre che in base alle relazioni, di cui al precedente articolo, l'accertamento della prova da parte del Ministero, è fatta col sussidio di ogni altro sicuro elemento di giudizio, comprese le tabelle informative, rimanendo in ogni caso ferma la facoltà del ministro di ordinare a tal fine speciali ispezioni.

Art. 25 — Quando le relazioni e gli altri elementi di giudizio di cui ai due precedenti articoli, pervenuti a conoscenza del ministero durante il periodo di prova di un professore straordinario non siano pienamente favorevoli, ma non siano tuttavia tali da determinare la dispensa dal servizio prima della scadenza del periodo di prova, il ministro fa gli opportuni avvertimenti e richiami al professore.

Art. 26. — Ai professori straordinari che siano comandati presso gli uffici del ministero a sensi dell'art. 2 del R. D. 16 luglio 1923, n. 1753 o che siano inviati in missione all'estero a perfezionarsi nelle lingue straniere a sensi dell'art. 33 del R. decreto 6 maggio 1922, n.

1054, il tempo trascorso durante il comando o la missione non si computa agli effetti del periodo di prova. (1)

Art. 27. — La prova dei professori contemplati nel precedente articolo è ripresa o iniziata dopo cessato il comando o la missione; ma la promozione ad ordinario ha decorrenza dal giorno in cui si sarebbe ottenuta se la prova non fosse stata interrotta dal comando o dalla missione.

Art. 28. — È valido per la promozione ad ordinario o per la definitiva conferma nel nuovo ruolo il servizio che sia prestato dai professori straordinari o da professori ordinari in prova per passaggio di ruolo:

a) nelle scuole italiane all'estero, nelle scuole delle colonie, nelle scuole dei collegi militari o dell'accademia navale;

b) nei licei artistici a norma dell'art. 20 del R. D. 31 dicembre 1923 n. 3123; (2)

(1) Vedi il R. D. 16 Luglio 1923 n. 1753 in Parte III di questa Raccolta l'Art. 2 è così concepito: (2 comma) - Il Ministro ha facoltà di comandare a prestar servizio presso gli uffici del Ministero, per un periodo non eccedente i due anni, e per incarichi speciali che debbono essere indicati nel decreto di comando, funzionari di concetto appartenenti ad altri ruoli o professori universitari o medi in numero non superiore a sei complessivamente.

(2) Vedi Ordinamento Istruzione Artistica in R. D. 31 Dicembre 1923 n. 3123, (Gazz. Uff. 7 - 2 - 1924 n. 32) l'art. 20 così concepito:

« Per l'insegnamento delle materie di cultura nel Liceo artistico sono messi a disposizione di ciascun istituto, professori del ruolo A degli istituti medi, aumentando di altrettanti posti il ruolo medesimo. Tali professori sono prescelti soltanto fra coloro che abbiano vinto un concorso speciale per una delle materie per le quali sono messi a disposizione. »

c) nelle scuole di metodo per l'educazione materna, di cui agli articoli 8 e 11 del R. D. 31 dicembre 1923, n. 3106; (1)

d) presso le istituzioni culturali, di cui agli articoli 2 e 31 del R. D. 31 ottobre 1923, n. 2410; (2)

(1) Gli art. 8 e 11 del R. D. 31 Dicembre 1923 n. 3106 sono così concepiti: (Gazz. Uff. 30 Gen. 1924, n. 25).

« Art. 8. Sono istituite sei Scuole di Metodo per l'educazione materna con il fine di formare le Maestre del grado preparatorio. La convenzione con gli enti locali per la istituzione di dette scuole sarà approvata con Decreto Reale promosso dal Ministro per la P. I. di concerto con quello delle Finanze. »

« Art. 9. Le scuole di Metodo per la Educazione Materna sono di tre anni. Vi si insegnano: Religione, Lingua Ital. Storia e Geografia, Matematica e Scienze Naturali, Igiene e Pedagogia Infantile, Economia Domestica, Canto, Disegno, Plastica e lavori domestici. »

« Apposite Classi Preparatorie Infantili in numero sufficiente per lo svolgimento di un efficace tirocinio sono annesse ad ogni scuola. »

Art. 10. Per la iscrizione alle scuole di cui all'art. 8 e alla lettera C) dell'art. 4 (scuole private riconosciute equivalenti) è richiesta la Licenza Complementare, o l'ammissione alla IV Circonale, o l'ammissione al Corso Sup. dell'Istituto Tecnico, o dell'Istituto Magistrale, ovvero un equipollente titolo di studio.

Per la iscrizione ai corsi estivi di cui alla lettera B) (sono quelli istituiti dall'art. 18 della legge 25 Maggio 1813 n. 517) è richiesto il diploma di abilitazione all'insegnamento elementare.

Art. 11. Le regie scuole magistrali per educatrici di infanzia, annesse agli asili modello di Fossombrone, di Marcelline e di Milano, saranno conservate come scuole di metodo ai sensi degli art. 8 e 9 del presente Decreto, purché gli enti locali con nuove convenzioni assumano gli oneri che saranno loro imposti dal Ministero della Pubblica Istruzione di concerto col Ministro delle Finanze. »

(2) (R. D. 31 Ottobre 1923 n. 2410. Gazz. Uff. 19 Nov. 1923 n. 271).

Art. 1. Le scuole elementari si distinguono in scuole classificate e scuole non classificate; queste ultime alla lor volta in provvisorie e sussidiarie

e) presso la scuola storica nazionale, a norma dell'art. 2 del R. D. 31 dicembre 1923, n. 3011; (1)

f) nella direzione di istituti medi annessi a regi educandati ed istituti femminili di educazione e norma dell'art. 4 del R. decreto legge 1 maggio 1924, n. 653; (2)

g) nella scuola di Stati esteri, a mente dell'articolo 153 del presente regolamento.

Le speciali relazioni prescritte dall'art. 23 sono compilate per i professori suddetti dai presidi o direttori dei

Art. 2. Le scuole classificate sono istituite e mantenute dalle amministrazioni scolastiche e dai Comuni.

Le scuole provvisorie istituite dove non concorrono le condizioni per la istituzione di una scuola classificata sono normalmente gestite per delega dello Stato da istituzioni culturali che abbiano personalità giuridica.

Le scuole sussidiate sono aperte da privati, dove non esiste alcuna altra scuola, con l'autorizzazione del R. Provveditore agli Studi e mantenute parzialmente con il sussidio dello Stato.

(1) Ecco gli art. 1, 2 del R. D. 31 Dicembre 1923 n. 3011 (Gazz. Uff. 1925) n. 21.

«Art. 1. È istituita in Roma, presso l'Istituto Storico Italiano una «Scuola Storica Nazionale» con lo scopo di promuovere la ricerca e lo studio delle fonti della Storia d'Italia e di curarne la pubblicazione.»

«Art. 2. Presso la Scuola Storica Nazionale potranno essere comandati per il raggiungimento dei fini ad esso assegnati, insegnanti di istituti medi di istruzione del Regno per un periodo non superiore ai 3 anni e nel numero di non più di tre contemporaneamente.»

(2) Ecco il testo dell'art. 4 del R. D. 1 Maggio 1924 n. 653. (Gazz. Uff. 17 Maggio 1924 n. 117).

«Art. 4. «Il Ministro della P. I. può autorizzare, dall'inizio dell'anno scolastico 1923-24, nei modi prescritti dal R. D. 31 Dicembre n. 3040, oltre che i Presidi anche Insegnanti di R. istituti medi di istruzione ad assumere la Direzione di istituti medi annessi ai più importanti tra i Regi Educandati ed Istituti Femminili di educazione.»

[Vedi questo R. D. in parte III di questa Raccolta.]

rispettivi istituti e sono trasmesse direttamente al ministero della pubblica istruzione. Per i professori di cui alla lettera g) le relazioni sono compilate a cura del ministero degli affari esteri e trasmesse al ministero della pubblica istruzione.

Art. 29. — I comandi di professori di Regi istituti medi ai licei artistici, previsti dall'art. 20 del R. D. 31 dicembre 1923, n. 3123, sono disposti con decorrenza dal 1 ottobre. (1)

Art. 30. — La disposizione dell'art. 4 del R. D. 21 ottobre 1923, n. 2343, (2) relativa alla promozione ad ordinari dei professori medi straordinari comandati o incaricati presso università o istituti superiori è applicabile anche ai professori che, a norma dell'art. 65 capoverso, del R. D. 30 settembre 1923, n. 2102, (3) siano comandati presso Università od istituti superiori per esercitarvi mansioni di aiuto o di assistente.

(1) Vedi la disposizione di questo art. 20 alla Nota I del precedente art. 28.

(2) Ecco il testo dell'art. 4 del R. D. 21 Ottobre 1923 n. 2343 [Vedi il testo completo di questo R. D. in Parte III]

«Art. 4. Ai fini della promozione a professore ordinario nelle scuole medie, l'insegnamento tenuto per incarico o per comando nelle università o negli istituti di istruzione superiore potrà essere considerato equipollente a quello nelle scuole medie, qualora la facoltà presso cui fu tenuto l'incarico o il comando dia giudizio favorevole sulla diligenza e sul merito dell'insegnante.»

Gli Insegnanti che abbiano tenuto simili incarichi o comandi, potranno essere promossi ordinari, concorrendo le condizioni prescritte al comma precedente, con decorrenza alla scadenza del triennio intero di effettivo insegnamento della loro nomina a straordinari.

(3) L'art. 65 del R. D. 30 Sett. 1923 n. 2102, è così concepito: «Art. 65. L'ufficio di professore di ruolo in istituti medi di istruzione è incompatibile con quello di Aiuto o di Assistente.»

Ruoli e stipendi

Art. 31. — Salvo le eccezioni espressamente previste nella tabella n. 1, annessa al R. D. 6 maggio 1923, n. 1054, il professore, la cui cattedra di ruolo comprende più corsi o insegnamenti non pertinenti tutti ad uno stesso dei tre ruoli A, B e C della suddetta tabella (escluso il caso di corsi o d'insegnamenti che debbano essere assunti a titolo di semplice incarico) è assegnato a tutti gli effetti al ruolo più importante. (1)

Art. 32. — I professori di disegno degli istituti tecnici, in servizio al momento della pubblicazione del R.

Nelle forme e sotto le condizioni prescritte dall'art. 36 i predetti professori possono essere comandati temporaneamente presso Università o Istituti Superiori per esercitarvi mansioni di Aiuto o Assistente.

Art. 36. Per provvedere temporaneamente ad insegnamenti possono essere comandati presso Università o Istituti Superiori, professori di ruolo di Istituti medi di istruzione. Tali comandi sono disposti con decreto del Ministro, su proposta delle facoltà o scuole competenti, approvata, per le università dal Senato Accademico e in ogni caso dal Consiglio di Amministrazione.

(1) Limitatamente al primo triennio dalla data del presente decreto per i servizi di direzione delle scuole affidate alle istituzioni culturali, di cui all'art. 2 il Ministro del P. L. ha facoltà di comandare presso le dette istituzioni, Regi Ispettori Scolastici, Direttori Didattici Governativi, Professori Ordinari di Scuole Medie Governative e funzionari dei ruoli dipendenti in numero complessivo non superiore a 15. Ad essi sarà conservata la sede per tutta la durata del comando se non si oppongano imprescindibili necessità di servizio.

L'Università od Istituto deve corrispondere allo Stato per tutta la durata del Comando, l'ammontare degli esolviamenti di ogni natura di cui i professori comandati sono provvisti.

D. 6 maggio 1923, n. 1054, che siano stati o saranno assegnati ai licei scientifici, appartengono, a tutti gli effetti, al ruolo A.

Art. 33. — Agli effetti degli aumenti periodici di stipendio ai presidi ed ai professori e dei passaggi di grado stabiliti dall'art. 94 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 le interruzioni di servizio sono valutate a norma dell'art. 82 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2950.

Il tempo trascorso in istato di sospensione dallo stipendio e dall'ufficio non è computato. (1)

Le disposizioni dei due precedenti comma valgono anche per la scadenza degli aumenti anticipati per merito distinto.

Art. 34. — L'attribuzione della qualifica di merito distinto, agli effetti dell'anticipazione degli aumenti di stipendio o del passaggio del grado è fatta dal ministero, sulla base di tutti gli elementi di giudizio che sono a sua disposizione e specialmente dei titoli didattici, delle pub-

(1) Per gli aumenti periodici di stipendio Vedi in Parte IV di questa Raccolta R. D. 30 Dicembre 1923 n. 2950.

Art. 82 Agli effetti della anzianità il tempo trascorso in aspettativa per infermità o per servizio militare è computato interamente per la eventuale progressione nel ruolo.

Il tempo trascorso in aspettativa per infermità, per servizio militare o per mandato politico, è valutato per intero agli effetti degli aumenti periodici di stipendio.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato. L'impiegato che cessa da tale stato prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.

blicazioni, e delle informazioni fornite dalle autorità scolastiche locali. (1)

Art. 35. — L'esame comparativo del merito dei professori, per l'attribuzione della qualifica di merito distinto, si fa, a seconda dei vari tipi d'istituti e di cattedre di ruolo, e ciascun turno annuale è costituito dai professori che in ognuno dei periodi decorrenti dal 1. ottobre al 30 settembre, si trovino a distanza di un anno dalla scadenza normale dall'aumento periodico di stipendio o dal passaggio di grado.

Agli effetti del precedente comma, le variazioni di anzianità, dipendenti da riconoscimento di servizio pre-governativo o di servizio governativo fuori ruolo o di servizio militare, si computano a cominciare dal turno che si apre col 1. ottobre successivo al riconoscimento predetto.

I professori che a norma dell'art. 4 del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413, siano attualmente e in via transitoria assegnati a un ruolo diverso da quello corrispondente al ruolo da essi occupato all'atto dell'applicazione del nuovo ordinamento, sono scrutinati agli effetti dell'esame comparativo per l'attribuzione della qualifica di me-

(1) Per l'art. 10 del R. D. 6 Maggio 1923 n. 1054 due aumenti anticipati per Merito Distinto danno diritto al Ruolo d'onore.

La disposizione del precedente art. 9 richiamata dall'art. 94 espov. del R. D. 11 Novembre 1923 n. 2395 riguardante lo scrutinio di merito dei professori ordinari, dispone che la qualifica di merito distinto non può essere attribuita a più di un professore per ogni dieci o frazione di dieci professori che si trovino nelle prescritte condizioni di anzianità.

Vedi anche R. D. L. 29 Luglio 1925 n. 1286 e 1549 di pubblicazione in Parte III di questa Raccolta.

rito distinto, e fino a che vi restino, nel ruolo al quale si trovano provvisoriamente assegnati.

Art. 36. I professori che al 30 settembre 1923 avevano compiuto il periodo utile per la concessione di un aumento anticipato di stipendio per merito distinto e ne siano stati ritenuti meritevoli, a norma delle disposizioni allora vigenti, conseguono il detto aumento in base alle disposizioni stesse, a decorrere dal 1. ottobre 1923.

Art. 37. — L'aumento o il passaggio anticipato di cui agli articoli 34 e 35 ha decorrenza dal giorno che precede di un anno il giorno di scadenza dell'aumento o del passaggio normale, e dallo stesso giorno ha inizio il nuovo periodo per il successivo aumento periodico.

Art. 38. — È ammessa la concessione di aumenti anticipati consecutivi.

Dopo la concessione di un primo aumento anticipato si tiene conto, per la concessione del secondo, soltanto dei titoli che il professore abbia acquistato in tempo posteriore al primo aumento anticipato. (1)

(1) Il R. D. 20 Marzo 1924 n. 945 istituisce premi annuali da conferirsi per concorso a Presidi e Professori di Istituti Medi di Istruzione e ad Aiuti assistenti di Università e Istituti Superiori.

Art. 1. Sono istituiti 6 premi annuali di L. 5000 ciascuno, a cui potranno concorrere Presidi e Professori degli Istituti Medi, regi o paragonati, e gli Aiuti Assistenti effettivi delle R. Università ed Istituti Superiori. Detti premi saranno conferiti ai migliori lavori su argomenti di Scienze Filosofiche e Morali, Storiche, Filologiche, Matematiche, Fisiche e Naturali.

Essi saranno così distribuiti: uno per le Scienze Filosofiche e Morali; Due per le Matematiche e Fisiche; Uno per le Scienze Naturali, Due per le Storiche e Filologiche.

Art. 2. Il bando di concorso da emanarsi al principio di ogni an-

Art. 39. — I periodi abbreviati, per merito distinto si considerano, agli effetti della carriera economica, equivalenti ai corrispondenti periodi comuni.

Art. 40. — I professori compresi nel ruolo d'onore non possono ottenere ulteriori aumenti anticipati e non concorrono a formare il numero complessivo di cui all'art. 35.

Art. 41. — Il professore compreso nel ruolo d'onore che a causa di punizione disciplinare di grado superiore alla censura è restituito al ruolo comune, perde l'assegno personale di cui goda eventualmente per effetto dell'art. 10 ed annessa tabella n. 3 nel R. decreto 6 maggio 1923 n. 1054, e dell'art. 190 del R. D. 11 novembre 1923, numero 2395, ma conserva la sua anzianità, ivi comprese le abbreviazioni dipendenti dai conseguiti aumenti anticipati.

Il professore che si trova nella predetta condizione non può ottenere ulteriori aumenti anticipati e non concorrere a formare il numero complessivo di cui all'art. 35.

no, stabilirà il termine per la presentazione delle domande e dei lavori e darà ogni altra disposizione necessaria.

Il Bando sarà pubblicato negli Atti della R. Accademia dei Lincei e nel Bollettino Ufficiale della P. I.

Art. 3. I Lavori dei Concorrenti debbono essere originali, inediti e stampati l'anno precedente la data di scadenza del concorso.

I concorrenti debbono dichiarare e obbligarsi a non presentare, prima della proclamazione dei vincitori, i rispettivi lavori a qualsiasi concorso bandito o da bandirsi da altro Ente o Istituto.

Art. 4. La Reale Accademia dei Lincei giudica del merito dei lavori e proclama i vincitori nella seduta solenne che ha luogo nell'anno successivo alla scadenza del Concorso.

Art. 5. I premi sono indivisibili e sono corrisposti dal Ministero della Pubblica Istruzione, avvenuta la proclamazione dei vincitori, in base agli atti trasmessi dalla Reale Accademia dei Lincei.

Art. 6. Sono abrogati i nostri Decreti 3 Agosto 1908 n. 501 e 21 Agosto 1911 n. 1058

Art. 42. Ogni anno entro il mese di dicembre, si pubblicano i ruoli d'anzianità dei presidi e dei professori riproducenti la situazione al 1. ottobre. (1)

(1) Ogni anno, alla pubblicazione dei ruoli di anzianità, quando il Ministero invita presidi ed insegnanti a riscontrare la esattezza dei dati che si pubblicano, la questione del riconoscimento del servizio pre-governativo e fuori ruolo, sia agli effetti della carriera e dello stipendio che agli effetti della pensione, si fa più viva e ardente. Sono moltissimi i presidi e i professori che hanno da far valere anni di servizio prestati sia presso il Governo sia presso enti pubblici, e che non sanno come regolarli e districarsi nella selva delle disposizioni succedutesi dal 1914 ai nostri giorni.

Riteniamo quindi nostro dovere dire una franca parola in proposito facendo della dibattuta questione un esame molto sereno ed obiettivo. Anzitutto il Governo è venuto incontro ai desideri degli insegnanti e dei Presidi, col famoso Decreto Torre, e cioè col R. D. L. 9 Maggio 1920 n. 749, col quale il servizio fuori ruolo veniva ad essi riconosciuto, quando fosse stato prestato per almeno un anno scolastico, sia in scuole regie sia in scuole parificate, anteriormente alla Legge 8 Aprile 1906 n. 142. (Vedi per quanto riguarda i limiti e la consistenza dell'anno scolastico, la Nota all'art. 70 del R. D. 6 Maggio 1923 n. 1054 a pag. 9 di questa raccolta.

La questione è limitata quindi al servizio fuori ruolo prestato posteriormente alla Legge 8 Aprile 1906 predetta, e mentre per la precisa disposizione di legge, non avrebbe potuto nemmeno sorgere, trovò tuttavia fautori e di valore, che si valsero dell'inquadramento dei Presidi e dei Professori nell'ordinamento gerarchico generale dello Stato, e delle disposizioni che a favore di un tale riconoscimento erano state sancite per tutti in genere gli impiegati dello Stato. L'art. 14 del R. D. 23 Ottobre 1919 n. 1970 pubb. nella Gazz. Uff. del 31 Ottobre, n. 259, modificato dal R. D. 21 Agosto 1921 N. 1144 (G. U. 1 Sett. 21 n. 207) e poi ancora dall'art. 2 del R. D. 21 Novembre 1923 n. 2480 (G. U. 26. 11. 23. n. 277) così dispone:

« Gli impiegati civili di ruolo che anteriormente alla nomina dello impiego stabile abbiano, in seguito a nomina ministeriale o di autorità delegate, prestato servizio continuativo in qualità di straordinario avven-

Art. 43 — I presidi e professori sono distribuiti in tanti ruoli quanti sono i tipi d'istituti e di cattedre. In ognuno di tali ruoli si indica il numero dei corrisponden-

tizio, commesso gerente demaniale e simili, non utile agli effetti della liquidazione degli assegni in base al Testo Unico 21 Febbraio 1895 n. 70, potranno chiedere il riconoscimento « di non più della metà degli anni di servizio prestato in tale qualità, purchè non anteriore all'età di 18 anni »

E l'art. 45 del R. D. L. 23 Ottobre 1919 n. 1971, mantenuto in vigore da l'art. 52 del R. D. 11 Novembre 1923 n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni statali, così si esprime:

« Agli attuali impiegati che prima delle loro assunzione in ruolo abbiano prestato in modo continuativo, un servizio in qualità di straordinario o di avventizio, in virtù di un provvedimento reale o ministeriale speciale, e senza interruzione siano stati assunti in ruolo, è concessa a decorrere dal primo periodo di servizio di ruolo la abbreviazione di un anno, per un numero di periodi di aumento di stipendio eguale al terzo degli anni di servizio prestato nella qualità di straordinario o di avventizio.»

« Per gli impiegati che alla data della pubblicazione del presente decreto abbiano compiuto 55 anni di età, il beneficio di cui al comma precedente sarà concesso in una sol volta all'atto del collocamento nei quadri. »

« Non si computano le frazioni di tre anni. »

E poichè in conseguenza dell'inquadramento dei Presidi e Professori di Scuole Medie nel generale ordinamento gerarchico di tutti gli Impiegati dello Stato, queste disposizioni diventavano applicabili a tutti i Presidi e Professori predetti, i sostenitori del riconoscimento del servizio pre-governativo fuori ruolo, prestato anche posteriormente al 1906, si facevano forti delle sovra riportate disposizioni, per insistere nelle loro richieste.

Ma queste urtavano contro la precisa disposizione di legge sancita negli art. 1. e 4. del R. D. L. 9 Maggio 1920 n. 749, ed ogni contraria argomentazione cadeva per necessità ineluttabile. Non è possibile conseguire per una via indiretta quello che direttamente ed espressamente la legge vieta di conseguire. Se una particolare disposizione di legge, con termini che non ammettono possibilità di equivoci, nè di estensione ad

denti posti istituiti in organico, tenendo distinti i posti di soprannumero, che si aggiungono ai posti dell'organico fondamentale, in applicazione delle speciali disposizioni che consentono il temporaneo collocamento fuori ruolo di professori medi destinati a prestare servizio alla dipendenza di altre amministrazioni o presso altri istituti o uffici.

Art. 44. — Salvo quanto è prescritto dagli articoli 3 e 5 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2977, (1) la classificazione nei ruoli di anzianità è determinata dalla data di appartenenza ai medesimi; a parità di questa, dalla graduatoria del concorso, e successivamente, dall'età.

Nel computo dell'anzianità si deduce il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia o in istato di sospensione dall'ufficio o dallo stipendio.

I ruoli di anzianità sono comunicati preventivamente agli interessati, ai quali è concesso il termine di 60 giorni per presentare ricorso al ministro.

Le decisioni dei ricorsi sono pubblicate nel *Bollettino Ufficiale*.

I ruoli sono definitivamente approvati, trascorso il termine di cui al 3° comma di quest'articolo, con decreto ministeriale e sono pubblicati nel *Bollettino Ufficiale*.

altri casi, ammette il riconoscimento del servizio pre-governativo, o fuori ruolo, ma tale ammissione specificatamente limita ad un termine, è chiaro fino all'evidenza che quel termine non si può oltrepassare, fino a che rimane in vigore la legge stessa che contiene una tale limitazione.

L'art. 2 poi del R. D. 21 Nov. 1923 n. 2480, modificava l'art. 14 del R. D. 23 - 10 - 1919 n. 1970, già modificato con la legge 20 Agosto 1921 n. 1144, nel senso che il servizio di cui è caso non poteva « essere riconosciuto per più della metà della sua durata effettiva. » E aggiungeva: « Rimane con ciò abolito il limite di 10 anni di cui alla citata disposizione. - Vedi tali R. D. in Parte IV di questa raccolta.

(1) Vedi questo R. D. in Parte III di questa Raccolta.

CAPO III.

Obblighi d'insegnamento.

Art. 45. — I professori, di ruolo o supplenti o incaricati, sono tenuti a supplire, senza retribuzione, anche in eccedenza ai loro normali obblighi d'orario, i loro colleghi assenti per un periodo non superiore ai sei giorni.

Quando, per ragioni di necessità, la supplenza debba prolungarsi per un periodo di tempo superiore ai sei giorni, è dovuto il compenso per tutta la durata della supplenza a norma della tabella n. 6 annessa al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054. (1)

Art. 46. — Nella scuola complementare l'assegnazione delle cattedre ai singoli professori è fatta di regola per corsi completi. Solo quando ciò non sia possibile, si comprendono nella formazione delle cattedre gruppi di classi non costituenti corsi e l'assegnazione delle cattedre ai singoli professori è fatta dal preside con criterio insindacabile.

Art. 47. — Se in una scuola complementare il numero delle classi costituite in base al numero degli alunni iscritti sia inferiore a quello che è chiesto dal numero delle cattedre assegnate alla scuola, e semprechè non possa farsi luogo all'integrazione dell'obbligo d'insegnamento nel modo previsto dall'art. 5 del R. decreto

(1) La retribuzione dovrà corrispondersi dunque ogni qual volta l'assenza del Professore continui senza interruzione oltre i sei giorni, comprendendo anche questi primi sei giorni. Ma nessuna retribuzione sarà dovuta nel caso di assenze saltuarie inferiori ciascuna a giorni sei, anche se queste sommate insieme, superino poi i sei giorni.

15 ottobre 1923, n. 2370, il preside provvede ad una equa ripartizione delle classi tra i professori, con facoltà di assegnare, ad ognuno di essi, uno solo degli insegnamenti riuniti in unica cattedra. (1)

Art. 48. — Salvo quanto è stabilito dall'art. 4, comma 2, del Regio D. 26 giugno 1923, n. 1413, dall'art. 2 del R. D. 27 settembre 1923, n. 2665, e dal precedente articolo, nel caso di cattedre o incarichi comprendenti più materie, è vietato di scindere comunque queste materie allo scopo di raccogliere da più cattedre o incarichi simili in raggruppamenti diversi da quelli stabiliti dalle tabelle 7, 8, 9, 11, 12, e 13, annesse al R. D. 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 49. — Nel caso d'insegnamenti raggruppati in un'unica cattedra secondo il nuovo ordinamento stabilito dal R. D. 6 maggio 1923, numero 1054, e costituiti transitoriamente in cattedre separate a norma dell'art. 4 del R. D. 26 giugno 1923, n. 1413, la riunione dei detti insegnamenti in un'unica cattedra e la conseguente assegnazione ad unico insegnante deve essere disposta, anche prima della scadenza del termine massimo fissato

(1) Vedi questo R. D. in questa seconda parte della Raccolta. È vietato l'abbinamento delle materie in modo diverso da quello stabilito dalle tabelle 7, 8, 9, 11, 12 e 13 annesse al R. D. 6 Maggio 1923 n. 1054. In via eccezionale e nel solo caso previsto da quest'articolo è permesso di affidare ad un insegnante solo uno degli insegnamenti riuniti. Il caso riguarda la sola Scuola Complementare e occorre il verificarsi di due condizioni: 1. Che il numero delle classi costituite in base alle iscrizioni sia inferiore al numero delle cattedre assegnate alla Scuola; 2. Che non possa farsi luogo alla integrazione dell'obbligo di orario spettante a ciascun professore nemmeno coi Corsi Integrativi e nel modo prescritto dall'art. 5 del R. D. 15 Ottobre 1923 n. 2370.

CAPO III.

Obblighi d'insegnamento.

Art. 45. — I professori, di ruolo o supplenti o incaricati, sono tenuti a supplire, senza retribuzione, anche in eccedenza ai loro normali obblighi d'orario, i loro colleghi assenti per un periodo non superiore ai sei giorni.

Quando, per ragioni di necessità, la supplenza debba prolungarsi per un periodo di tempo superiore ai sei giorni, è dovuto il compenso per tutta la durata della supplenza a norma della tabella n. 6 annessa al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054. (1)

Art. 46. — Nella scuola complementare l'assegnazione delle cattedre ai singoli professori è fatta di regola per corsi completi. Solo quando ciò non sia possibile, si comprendono nella formazione delle cattedre gruppi di classi non costituenti corsi e l'assegnazione delle cattedre ai singoli professori è fatta dal preside con criterio insindacabile.

Art. 47. — Se in una scuola complementare il numero delle classi costituite in base al numero degli alunni iscritti sia inferiore a quello che è chiesto dal numero delle cattedre assegnate alla scuola, e semprechè non possa farsi luogo all'integrazione dell'obbligo d'insegnamento nel modo previsto dall'art. 5 del R. decreto

(1) La retribuzione dovrà corrispondersi dunque ogni qual volta l'assenza del Professore continui senza interruzione oltre i sei giorni, comprendendo anche questi primi sei giorni. Ma nessuna retribuzione sarà dovuta nel caso di assenze saltuarie inferiori ciascuna a giorni sei, anche se queste sommate insieme, superino poi i sei giorni.

15 ottobre 1923, n. 2370, il preside provvede ad una equa ripartizione delle classi tra i professori, con facoltà di assegnare, ad ognuno di essi, uno solo degli insegnamenti riuniti in unica cattedra. (1)

Art. 48. — Salvo quanto è stabilito dall'art. 4, comma 2, del Regio D. 26 giugno 1923, n. 1413, dall'art. 2 del R. D. 27 settembre 1923, n. 2665, e dal precedente articolo, nel caso di cattedre o incarichi comprendenti più materie, è vietato di scindere comunque queste materie allo scopo di raccogliere da più cattedre o incarichi simili in raggruppamenti diversi da quelli stabiliti dalle tabelle 7, 8, 9, 11, 12, e 13, annesse al R. D. 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 49. — Nel caso d'insegnamenti raggruppati in un'unica cattedra secondo il nuovo ordinamento stabilito dal R. D. 6 maggio 1923, numero 1054, e costituiti transitoriamente in cattedre separate a norma dell'art. 4 del R. D. 26 giugno 1923, n. 1413, la riunione dei detti insegnamenti in un'unica cattedra e la conseguente assegnazione ad unico insegnante deve essere disposta, anche prima della scadenza del termine massimo fissato

(1) Vedi questo R. D. in questa seconda parte dell' *Raccolta*. E, vietato l'abbinamento delle materie in modo diverso da quello stabilito dalle tabelle 7, 8, 9, 11, 12 e 13 annesse al R. D. 6 Maggio 1923 n. 1054. In via eccezionale e nel solo caso previsto da quest'articolo è permesso di affidare ad un insegnante solo uno degli insegnamenti riuniti. Il caso riguarda la sola Scuola Complementare e occorre il verificarsi di due condizioni: 1. Che il numero delle classi costituite in base alle iscrizioni sia inferiore al numero delle cattedre assegnate alla Scuola; 2. Che non possa farsi luogo alla integrazione dell'obbligo di orario spettante a ciascun professore nemmeno coi Corsi Integrativi e nel modo prescritto dall'art. 5 del R. D. 15 Ottobre 1923 n. 2370.

dal menzionato art. 4, non appena una delle cattedre separate cessi di essere tenuta dal proprio titolare.

Art. 50. — Nell'insegnamento delle materie letterarie nelle classi del corso inferiore del ginnasio, del corso superiore del ginnasio e del corso inferiore dell'istituto tecnico: nell'insegnamento del latino nelle classi del liceo e della storia nelle classi del corso superiore dell'istituto magistrale i professori si avvicendano per turno.

I professori di nuova nomina o trasferiti assumono il turno disponibile.

Col consenso dei professori l'avvicendamento per turno può essere stabilito anche nell'insegnamento delle materie letterarie nel corso inferiore dell'istituto magistrale e delle lettere italiane e latine nel liceo scientifico in modo che alle cattedre d'ogni corso siano assegnate rispettivamente la 1^a e 3^a classe e la 2^a e 4^a classe. (1)

(1) L'avvicendamento dei professori di materie letterarie è disposto dalle Tabelle annesse alla Legge Gentile 6 maggio 1923, n. 1054. Tuttavia il R. D. 27 novembre 1924, ha apportato qualche modificazione. Riassumiamo le disposizioni più importanti:

a) Si avvicendano per turno: I professori di materie letterarie del Ginnasio Inferiore, dell'Istituto Tecnico Inferiore, del Ginnasio Superiore.

Si avvicendano pure per turno i Professori di Latino nel Liceo e di Storia nel Corso Superiore dell'Istituto Magistrale.

b) Si avvicendano pure per turno, col loro consenso, i Professori nella prima e terza classe, e nella seconda e quarta classe, nell'insegnamento delle materie letterarie nel corso inferiore dell'Istituto Magistrale e delle Lettere Italiane e Latine nel Liceo Scientifico.

c) I Professori di nuova nomina o trasferiti assumono il turno disponibile.

d) I Professori di musica e canto corale negli Istituti Magistrali aventi il numero massimo di corsi, si avvicendano nel terzo Corso superiore attribuito a una delle due cattedre.

Art. 51. — Negli istituti magistrali aventi il numero massimo di corsi i professori di musica e canto corale si avvicendano nel terzo corso superiore attribuito a una delle due cattedre.

Art. 52. — Il preside o il professore chiamato dal ministro della pubblica istruzione o col suo consenso a far parte di commissioni esaminatrici di concorsi indetti per provvedere a posti dell'amministrazione della pubblica istruzione o d'altra amministrazione statale, è dispensato dall'osservanza dei suoi normali obblighi d'ufficio nel caso che le operazioni del concorso si svolgano in sede diversa da quella del proprio istituto.

Quando invece il concorso si svolge nella stessa sede — e semprechè ragioni speciali da valutarsi dal ministro della pubblica istruzione non richiedano che sia provveduto diversamente — le operazioni del concorso debbono essere fissate in ore comprese nell'orario d'ufficio del preside o del professore.

Art. 53. — I presidi e i professori membri della II commissione istituita presso il ministero della pubblica istruzione, o delle giunte per l'istruzione media istituite presso i provveditorati agli studi sono considerati, durante le tornate dei detti collegi, assenti per ragioni di servizio. (1)

Con questa disposizione il Ministero ha accolto i voti più volte espressi dagli insegnanti, ed ai quali egli stesso aveva dato risposta favorevole. Ma le Tabelle 11 e 12 ostavano in modo particolare all'avvicendamento indicato al n. 2. — Vedi per le risposte date dal Ministero ai Presidi dei R. Istituti di Campobasso e Mantova; *Boll. Assoc. Naz. Cap. Istituto*, gennaio 1925.

(1) Questa Seconda Commissione fu istituita con l'art. 6 lettera d del R. D. 16 Luglio 1923 n. 1753 (V. in parte III di questa raccolta) per l'esame dei Ricorsi dei Professori Medi, ed i procedimenti di-

Art. 54. — Le norme dei due precedenti articoli si applicano ai presidi e ai professori iscritti negli albi degli ispettori di cui all'articolo 76 di questo regolamento, per tutta la durata delle ispezioni ed inchieste di cui siano incaricati.

Per commissioni od incarichi di altra natura possono applicarsi quando il ministero lo riconosca necessario e ne dia preventiva autorizzazione.

Questa disposizione ha vigore dal 1. ottobre 1924.

CAPO IV.

Presidi.

Art. 55. — Le giunte per l'istruzione media designano d'ufficio, ogni biennio, per i singoli tipi d'istituto, i dipendenti professori, non compresi nei ruoli d'onore, che, trovandosi nelle condizioni previste nell'art. 12 del R. D. 6 maggio 1923, numero 1054, abbiano attitudini all'ufficio direttivo. (1)

scipinari a loro carico. Essa è composta di sei membri nominati dal Ministero come segue:

- a) tre cultori di discipline giuridiche e pedagogiche;
 - b) un preside di istituto medio di 2° Grado
 - c) un professore ordinario di istituto medio di 2° Grado
 - d) un capo o professore di istituto medio paragonato o privato.
- Il Presidente della Commissione è nominato dal Ministro tra i membri di cui alla lettera a) del precedente comma. E per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza almeno di 5 componenti.

(1) «Sono a capo di ogni istituto e ne hanno il governo insieme col consiglio dei Professori. Ma la loro responsabilità è perfettamente separata e personale. Le attribuzioni sono venute sempre crescendo, tanto che, può dirsi, che non vi sia disposizione in cui l'opera del Preside non sia direttamente o indirettamente richiamata. Però questa tendenza del-

Nel fare le dette designazioni le giunte hanno riguardo all'autorità morale del professore, alla sua capacità didattica ed amministrativa e al servizio militare prestato durante la guerra in reparti combattenti.

la legislazione attuale di lasciare ai Capì Istituto più ampia libertà e responsabilità di azione viene generalmente lodata ed apprezzata.

«Sono divisi in due Ruoli: ma al 2. Ruolo non appartengono che i Presidi di Ginnasio isolato o di Scuola Complementare.

«Tutti gli altri Presidi appartengono al 2. Ruolo. Vedi gli art. 12-27 e 29-32 del R. D. 6 maggio 1923, n. 1054.

«Per la nomina del Preside, la dispensa dall'Insegnamento, il passaggio da un Istituto all'altro e da un Ruolo all'altro vedi gli art. 55-67 del R. D. 27 novembre 1924 n. 2367. Notevole la disposizione per cui è concesso ai Presidi del 2. Ruolo di accedere al 1., mentre prima non era ciò loro concesso per una recisa divisione dei Ruoli. Le condizioni del passaggio sono oggi stabilite dall'art. 54 del R. D. ora citato.

«Per le attribuzioni del Preside è perlopiù citare particolari disposizioni di Legge. Oltre i due R. D. già citati, ricordiamo ad ogni modo: il Capo 11 e seguenti del R. D. 20 aprile 1924, n. 965, e il R. D. 4 maggio 1925, n. 653, il primo per l'opera del Preside durante l'anno ed il secondo in modo particolare per l'opera del Preside nei tre momenti più importanti della vita scolastica: iscrizioni; esami e Tesse.

«L'opera del Preside non deve arrestarsi mai: essa deve essere continua ed animata sempre da un senso vigile di responsabilità. A lui possono essere concessi premi (Vedi Nota precedente art. 38); ma non sono risparmiate punizioni e gravi responsabilità economiche. Il Preside cui sia stata inflitta una punizione più grave della censura è restituito senz'altro al ruolo cui apparteneva prima della nomina. Art. 21 R. D. 6 maggio 1923, n. 1054. È responsabile personalmente dei pagamenti che opera coi fondi a disposizione come di ogni altro pagamento a lui demandato.

«Vedi per le designazioni gli art. 55, 56 e 57 del R. D. 27 novembre 1924, n. 2367, già citato e la Circol. Minist. n. 106 in *Boll. Uff.* n. 56, 1923. Per l'assegnazione ai Reg. Licei Scientifici D. M. 28 settembre 1923, *Boll. Uff.* 1923, n. 56, pag. 5024.